



CONVENZIONE

tra

Il **Parco Archeologico di Pompei**, C.F. 90083400631, con sede in Pompei (NA) alla Via Plinio n. 26, in persona del Direttore Generale Dott. Gabriel Zuchtriegel (di seguito denominato PAP o Parco)

e

La cooperativa **L'Orizzonte Società Cooperativa Sociale**, C.F. 94221740635, con sede legale in Marano di Napoli (NA) alla Via Tommaso Campanella n. 32, in persona del Presidente p.t. Teresa Rio (di seguito denominata Cooperativa)

Visto

- il D. Lgs. n. 42/2004 *"Codice dei beni culturali e del paesaggio"* e, specificamente, l'art. 112 co. 9, secondo cui il MiC può stipulare accordi con i privati interessati o con le associazioni culturali o di volontariato che abbiano per statuto finalità di promozione e diffusione della conoscenza dei beni culturali, al fine di regolare servizi strumentali comuni destinati alla fruizione e alla valorizzazione di beni culturali;
- la L. n. 381/1991 *"Disciplina delle cooperative sociali"* e, specificamente, l'art. 5, secondo cui le amministrazioni pubbliche possono sottoscrivere con le cooperative sociali convenzioni finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate;
- il Decreto Ministeriale 23.12.2014, recante *"Organizzazione e funzionamento dei musei statali"*;
- il Decreto Ministeriale del 23.1.2016 in materia di *"Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell'art.1, comma 327, della legge 28 dicembre 2015 n.208"*;
- Il Decreto Ministeriale 12.1.2017 recante *"Adeguamento delle soprintendenze speciali agli standard internazionali in materia di musei e luoghi della cultura"*;
- il D.P.C.M. del 2.12.2019 n. 169, recante *"Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance"*;
- lo Statuto del Parco Archeologico di Pompei;
- lo Statuto della cooperativa L'Orizzonte Società Cooperativa Sociale;

Premesso che

- il Parco Archeologico di Pompei è un Istituto del MiC dotato di autonomia speciale;

- il PAP, ai sensi dell'art. 2 del suo Statuto, *“si prefigge la conservazione del patrimonio ad esso affidato e di aumentarne i valori, la consistenza, la conoscenza, la promozione, la diffusione e la fruizione. In attuazione dei principi di cui agli artt. 2, 3, 9, 33 e 42 della Costituzione, l'attività del Parco è pertanto finalizzata alla fruizione pubblica dell'area archeologica di Pompei e del patrimonio culturale, materiale ed immateriale, ad esso affidato, mediante la sua tutela, conservazione, valorizzazione, ed alla promozione dello sviluppo della cultura e della ricerca scientifica e tecnica. Essa è ispirata ai principi di imparzialità, buon andamento, trasparenza, pubblicità e responsabilità di rendiconto ... Il Parco provvede ad assicurare e aumentare conoscenza, tutela e valorizzazione del patrimonio dell'area archeologica di Pompei, promuove progetti e programmi di studio e ricerca nel settore dell'archeologia e negli altri ambiti scientifici implicati dalla sua attività con risorse interne ed esterne e, in collaborazione con soggetti nazionali e internazionali, cura inoltre la diffusione delle conoscenze acquisite presso la comunità scientifica, il territorio locale, regionale, nazionale e internazionale, ed i fruitori”*;

- il Parco, ai sensi dell'art. 3 del suo Statuto, *“svolge ogni attività utile al conseguimento delle proprie finalità, tra le quali: e) svolgere attività di ricerca, trasferimento e divulgazione di conoscenze, di archiviazione, di documentazione, di catalogazione, di attività editoriale, di rilievo nazionale ed internazionale, soprattutto in relazione alla conoscenza, alla tutela, alla conservazione, alla valorizzazione e alla divulgazione e alla preservazione del patrimonio ad esso affidato, quale patrimonio dell'umanità; d) approfondire, sviluppare, favorire e diffondere ogni interconnessione fra il patrimonio culturale ad esso affidato e il territorio, con particolare riguardo alle aree della Città di Pompei, della Città metropolitana di Napoli, della Regione Campania, e in ambito internazionale. La missione del Parco viene assicurata, nel rispetto delle previsioni di legge, mediante le seguenti attività ... b) promuovere iniziative miranti a rendere il Parco un luogo attivo, capace di assicurare la valorizzazione e la fruizione del patrimonio, nonché la crescita culturale, lo sviluppo civile, sociale ed economico ... e) collaborare con gli Enti, le Istituzioni Culturali e le Organizzazioni Sociali del territorio, con particolare riguardo alle aree della Città di Pompei, della Città metropolitana di Napoli, della Regione Campania e al bacino del Mediterraneo ... g) svolgere attività di studio e di pubblicazione dei materiali esposti e/o conservati presso il Parco e di tutti i beni relativi al patrimonio ricadente o non ricadente nella competenza del Parco ma comunque connessi ... h) svolgere ricerche in autonomia o in collaborazione con Università, Enti ed Istituti di ricerca, italiani e stranieri, rendendone pubblici i risultati, in ogni forma ritenuta necessaria ... i) collaborare ad attività formative, ivi comprese quelle coordinate e autorizzate dagli altri uffici del Ministero, anche ospitando tirocini curriculari, formativi e*

professionali e iniziative di divulgazione, educazione, formazione e ricerca legate alle proprie attività ... Per il conseguimento dei propri scopi, il Parco può compiere, anche servendosi di prestazioni di terzi, ogni utile attività accessoria, strumentale, connessa o esecutiva, anche di rilievo commerciale, e pertanto può: curare l'organizzazione di convegni, seminari, tirocini e stage, partecipare ad attività di formazione di ogni grado e durata ... stabilire contatti con organismi pubblici e privati, con istituti di credito, con università e con privati per convenire forme di sostegno alle proprie attività, anche mediante partenariato ... organizzare e promuovere attività per la formazione e l'aggiornamento di professionalità collegate all'archeologia, alla tutela, alla valorizzazione e alla gestione di istituti e luoghi di cultura, all'economia della cultura, al diritto dei beni culturali, alla critica e alla storia dell'arte”;

- la cooperativa L'Orizzonte Società Cooperativa Sociale è un ente del terzo settore, appositamente iscritta al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore), e, ai sensi dell'art. 6 del suo Statuto, *“persegue l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini, ispirandosi ai principi della solidarietà e della promozione umana, con lo scopo di prevenire e superare ogni forma di pregiudizio, discriminazione ed emarginazione nei confronti di soggetti in stato di particolare difficoltà fisica, psichica, sociale e/o ambientale, attraverso il lavoro svolto dai soci lavoratori, in stretto legame con le esigenze del territorio e in equilibrato rapporto con gli enti pubblici e privati”* e si configura, dunque, come *“cooperativa sociale a scopo plurimo”*, svolgendo attività riconducibili alle lettere A) e B) dell'art.1 della L. n. 381/1991;

- ai sensi dell'art. 2, co. 4 del D. Lgs. n. 42/2004 *“i beni del patrimonio culturale di appartenenza pubblica sono destinati alla fruizione della collettività”;*

- ai sensi dell'art. 6, co. 1 del D. Lgs. n. 42/2004 *“La valorizzazione consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso, anche da parte delle persone diversamente abili, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura. Essa comprende anche la promozione ed il sostegno degli interventi di conservazione del patrimonio culturale”;*

- la fruizione del patrimonio culturale pubblico da parte della collettività è al contempo l'obiettivo e l'oggetto di una funzione pubblica e di una serie correlata di servizi cui sono chiamate - per Costituzione e per legge - le amministrazioni pubbliche e gli stessi centri da esse costituiti ex art. 29, co. 11 del D. Lgs. n. 42/2004, secondo le proprie competenze;

- la presente convenzione configura un modello organizzativo fra le parti finalizzato alla valorizzazione e conservazione di beni culturali di appartenenza pubblica;

- è interesse comune delle parti, pertanto, definire e mettere in atto forme integrate di collaborazione sul piano scientifico, didattico, formativo e della valorizzazione, nel pieno rispetto della reciproca autonomia giuridica, gestionale didattica e statutaria;
- è opportuno per il Parco favorire iniziative di raccordo e di interlocuzione fra le Parti per il coordinamento e l'integrazione delle reciproche azioni volte a migliorare la valorizzazione e fruizione dell'offerta culturale.

Tanto premesso, si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1 (PREMESSE)

Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.

Art. 2 (OGGETTO E OBBLIGHI DELLE PARTI)

Oggetto della convenzione è la:

- progettazione e realizzazione, in collaborazione con il PAP, di percorsi sperimentali di fruizione delle aree del Parco Archeologico di Pompei per anziani (in particolare persone con Alzheimer), famiglie e minori (in particolare adolescenti a rischio povertà educativa), nonché attività e laboratori di "welfare aziendale" per i dipendenti del parco archeologico di Pompei presso siti da individuarsi nell'area del PAP;
- realizzazione di tirocini formativi e/o percorsi di inserimento lavorativo con titolari di protezione internazionale - soggetti con procedimento di messa alla prova - beneficiari di ammortizzatori sociali e / o di sostegno al reddito di natura assistenziale , donne vittime di violenza per lavori socialmente utili per progetti di adozione e cura di aree extra moenia del Parco Archeologico di Pompei - attività di supporto all'accoglienza di visitatori ospiti in occasioni di eventi e manifestazione presso le aree del PAP supportati e coordinati dagli educatori della cooperativa L'Orizzonte.

Art. 3 (DURATA)

3.1 La validità della presente convenzione è di 3 anni a partire dalla data di sottoscrizione, al termine del quale potrà essere espressamente rinnovata unicamente per iscritto.

3.2 Le parti possono recedere dalla presente Convenzione con preavviso di 60 giorni, da comunicarsi per iscritto via PEC/Raccomandata a/r. In tal caso, sono fatti salvi gli impegni assunti alla data di comunicazione del recesso.

Art. 4 (REFERENTI SCIENTIFICI)

Relativamente alle attività oggetto della presente convenzione, si indicano quali referenti scientifici e responsabili per gli aspetti operativi:

- per il PAP: il Funzionario Arch. Paolo Mighetto;
- per L'Orizzonte Società Cooperativa Sociale: Dr.ssa Teresa Rio.

Art. 5 (RESPONSABILITA')

5.1 Ciascuna delle Parti si impegna a rispondere dei danni subiti o causati dal proprio personale e dai propri beni in esecuzione del presente accordo ad individuare idonea copertura assicurativa ai sensi delle disposizioni normative vigenti. Ciascuna delle parti, inoltre, si impegna all'osservanza delle disposizioni normative vigenti in materia di lavoro.

5.2 Ciascuna delle Parti, inoltre, dichiara e garantisce che svolgerà la propria attività in conformità con tutte le normative vigenti, nessuna esclusa e/o eccettuata, e si impegna sin d'ora a tenere indenne e manlevata l'altra Parte per ogni danno o pregiudizio quest'ultima abbia a subire in connessione e/o in dipendenza con eventuali violazioni, poste in essere dall'altra e/o dai suoi dipendenti e/o collaboratori, di qualsivoglia legge e/o normativa vigente.

5.3 Le Parti restano, ciascuna per proprio conto, singolarmente ed esclusivamente responsabili per l'attuazione, delle misure di prevenzione e tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro, secondo quanto previsto dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

5.4 Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 si stabilisce che le Parti si assumono tutti gli oneri relativi all'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro esclusivamente nei confronti del rispettivo personale e/o propri collaboratori coinvolti a qualsiasi titolo nelle attività di cui alla presente.

5.5 Le posizioni di garanzia di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), d) ed e) del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 sono assunte dai soggetti indicati dalle specifiche norme di legge e regolamenti in materia nonché dalla propria organizzazione interna.

5.6 Sarà impegno della cooperativa fornire agli utenti ed ai propri dipendenti tutte le informazioni relative ai rischi specifici sulla tutela della salute e sicurezza nei luoghi oggetto di visita.

5.7 La cooperativa si impegna ad assumersi la responsabilità per qualsiasi danno subito dagli utenti o dai propri dipendenti o causato da questi ultimi al sito archeologico o a terzi.

5.8 Previo accordo di entrambe le Parti, la presente convenzione potrà essere estesa a soggetti terzi (che dovranno formalmente aderire), purché giuridicamente qualificati.

Art. 6 (ONERI)

6.1 La presente convenzione non comporta oneri finanziari per il Parco Archeologico di Pompei e si fonda sulla condivisione di risorse già disponibili alle Parti.

6.2 La presente convenzione non determina alcun obbligo di finanziamento nei confronti di ciascuna delle parti contraenti.

Art. 7 (RIPRESE AUDIO VIDEO)

7.1 La Cooperativa assicurerà che eventuali riprese video e/o audio delle attività saranno effettuate esclusivamente allo scopo di documentazione e archivio della Cooperativa stessa, ovvero alla diffusione via internet e alle trasmissioni radiotelevisive per servizi giornalistici e per attività promozionali, nel rispetto del diritto di cronaca e per il tempo necessario per l'acquisizione delle immagini video o audio a tal fine effettuate.

7.2 Eventuali riprese video che esulano dalle finalità suddette, andranno espressamente autorizzate e regolamentate previo pagamento dei relativi diritti e *royalties* ove previsti.

7.3 Una copia degli eventuali girati dovrà essere trasmessa al PAP per i medesimi usi di quelli sopra citati.

Art. 8 (CESSIONE DELLA CONVENZIONE)

È fatto espresso divieto alla Cooperativa di trasferire in capo a terzi i diritti contemplati nella presente convenzione. La convenzione è incedibile e non trasferibile, viene rilasciata in via non esclusiva.

Art. 9 (RISERVATEZZA)

Tutte le informazioni, i dati, le notizie e i documenti che il Parco Archeologico metterà a disposizione della Cooperativa nell'ambito del presente atto dovranno essere considerati rigorosamente riservati e

non potranno essere portati a conoscenza di terzi.

Art. 10 (CONTROVERSIE)

10.1 Laddove sorgessero controversie in merito all'applicazione, interpretazione o esecuzione della convenzione, le parti si impegnano ad addivenire ad un amichevole componimento delle stesse.

10.2 In caso di mancato raggiungimento di un accordo a seguito del tentativo di composizione amichevole di cui al punto precedente, le parti eleggono il Foro di Torre Annunziata quale foro competente ed esclusivo.

Art. 11 (TRATTAMENTO DATI)

11.1 Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire) che i "dati personali" forniti, anche verbalmente ai fini del presente atto, vengano trattati esclusivamente per le finalità del presente atto, mediante le operazioni descritte dall'art. 4.2 del GDPR (Regolamento UE 2016/679), consapevoli che il mancato conferimento può comportare la mancata o parziale esecuzione del presente atto. Inoltre, detti dati potranno essere trattati per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali delle parti.

Delegati/autorizzati al trattamento sono i responsabili di vertice di ciascuna parte.

11.2 Le Parti dichiarano infine di essere informate sui diritti dell'interessato di cui al capo III del GDPR.

11.3 I dati personali saranno trattati in conformità alle disposizioni previste dal Regolamento UE 2016/679 e saranno utilizzati esclusivamente per la gestione del medesimo e trattati - nei modi e nei limiti necessari per perseguire tale finalità-dalle parti e da persone all'uopo nominate responsabili, referenti e incaricate.

Art. 12 (DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI - REGISTRAZIONE)

12.1 La presente convenzione viene redatta per scrittura privata non autenticata in unico esemplare, sottoscritta con firma digitale o firma elettronica qualificata ai sensi dell'art. 15 della L. n. 241/1990, o firma autografa.

12.2 La presente convenzione sarà registrata in solo caso d'uso. Tutte le spese relative all'eventuale registrazione e gli adempimenti a tal fine richiesti rimarranno ad esclusivo onere della Parte richiedente.

Art. 13 (RINVIO)

Per quanto non espressamente previsto nel presente accordo, si rinvia alle leggi e ai regolamenti in vigore.

Per il Parco Archeologico di Pompei

Il Direttore Generale

Dott. Gabriel Zuchtriegel



Per la cooperativa L'Orizzonte Società

Cooperativa Sociale

Il Presidente

Teresa Rio